

Secondo Concilio di Nicea

Dal 24 settembre al 23 ottobre 787.

Papa Adriano I (772-795).

Convocato dall'Imperatrice Irene.

8 sessioni. Significato e liceità del culto delle immagini. 20 canoni.

DEFINIZIONE

Il santo, grande e universale concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pii e cristiani nostri imperatori Costantino ed Irene, sua madre, riunito per la seconda volta nella illustre metropoli di Nicea in Bitinia nella santa chiesa di Dio del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della chiesa cattolica, definisce quanto segue.

Cristo, nostro Dio, ci fece dono della sua conoscenza e ci liberò dalle tenebre e dal furore degli idoli. E dopo aver fatta sua sposa la sua chiesa, *senza macchia e senza ruga* (1) promise di conservarla e confermò questa promessa dicendo ai suoi discepoli *Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli* (2). Ma questa promessa egli non la fece solo a loro ma anche a noi, che attraverso loro abbiamo creduto nel suo nome (3).

Alcuni, dunque, incuranti di questo dono, come se avessero ricevuto le ali dal nemico ingannatore, hanno deviato dalla retta ragione opponendosi alla tradizione della chiesa cattolica, non hanno più raggiunto la conoscenza della verità. E, come dice il proverbio, sono andati errando per i viottoli, del proprio campo e hanno riempito le loro mani di sterilità; hanno tentato, infatti, di screditare le immagini dei sacri monumenti dedicati a Dio; sacerdoti, certo, di nome, ma non nella sostanza. Di questi il Signore dice così nella profezia: *Molti Pastori hanno devastato la mia vigna; hanno contaminato la mia parte* (4), seguendo, infatti, uomini scellerati, e trascinati dalle loro passioni, hanno accusato la santa chiesa, sposata a Cristo Dio, e *non distinguendo il sacro dal profano* (5), hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e le statue degli idoli diabolici.

Non potendo, quindi, il Signore Dio sopportare che i suoi sudditi venissero corrotti da una tale peste, ha convocato con la sua divina volontà, noi da ogni parte; noi, ossia i responsabili del sacerdozio, attraverso lo zelo religioso e l'invito di Costantino e di Irene, nostri fedelissimi imperatori: tutto ciò perché la divina tradizione della chiesa cattolica riuscisse rafforzata da un voto comune. Dopo ricerche, quindi, e discussioni diligentissime, con l'unico scopo di seguire la verità, noi né togliamo né aggiungiamo cosa alcuna; vogliamo solo conservare intatto tutto ciò che è (proprio) della chiesa

cattolica. Seguendo, perciò, i santi sei concili ecumenici, e specialmente quello che fu tenuto nella nobile metropoli dei Niceni; ed inoltre quello celebrato dopo di esso nella città imperiale, cara a Dio:

Crediamo in un solo Dio... [segue il simbolo Niceno- Costantinopolitano].

Detestiamo e anatematizziamo Ario ed i suoi seguaci, e quelli che hanno in comune con lui la sua insana dottrina; così pure Macedonio ed i suoi, ben a ragion chiamati "pneumatomachi", cioè gente che combatte lo Spirito. Confessiamo anche la signora nostra, la santa Maria, come vera e propria madre di Dio: essa, infatti, ha partorito nella sua carne una persona della Trinità, Cristo, nostro Dio, come ha insegnato anche il primo concilio di Efeso, che scacciò dalla chiesa l'empio Nestorio, e quelli che ne seguono il pensiero, perché introducevano un dualismo di persone (in Cristo). Confessiamo inoltre anche le due nature di colui che si è incarnato per noi dall'immacolata madre di Dio e sempre vergine Maria, riconoscendo in lui un perfetto Dio e un perfetto uomo, come ha proclamato anche il concilio di Calcedonia, scacciando dalla chiesa Eutiche e Dioscoro, blasfemi. Accomuniamo ad essi Severo, Pietro, e il poliblasfemo loro codazzo, intrecciati l'uno all'altro. Con essi anatematizziamo le favolose invenzioni di Origene, di Evagrio, e di Didimo, come fece anche il quinto concilio riunito a Costantinopoli. Predichiamo, inoltre, in Cristo due volontà e due operazioni, secondo la proprietà delle nature, come solennemente dichiarò il sesto sinodo di Costantinopoli, sconfessando Sergio, Onorio, Ciro, Pirro, Macario, negatori della pietà, e i loro accoliti. In poche parole, noi intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le tradizioni ecclesiastiche, sia scritte che orali. Una di queste, in accordo con la predicazione evangelica, è la pittura delle immagini, che giova senz'altro a confermare la vera e non fantastica incarnazione del Verbo di Dio, e ha una simile utilità per noi infatti, le cose, che hanno fra loro un rapporto di somiglianza, hanno anche senza dubbio un rapporto scambievole di significato.

In tal modo, procedendo sulla via regia, seguendo in tutto e per tutto l'ispirato insegnamento dei nostri santi padri e la tradizione della chiesa cattolica riconosciamo, infatti, che lo Spirito santo abita in essa noi definiamo con ogni accuratezza e diligenza che, a somiglianza della preziosa e vivificante Croce, le venerande e sante immagini sia dipinte che in mosaico, di qualsiasi altra materia adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio, nelle sacre suppellettili e nelle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie; siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, o quella della immacolata Signora nostra, la santa madre di Dio, degli angeli degni di onore, di tutti i santi e pii uomini. Infatti, quanto più continuamente essi vengono visti nelle immagini, tanto più quelli che le vedono sono portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano e a tributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta, certo, secondo la nostra fede, di un vero culto di latria, che è riservato solo alla natura divina, ma di un culto simile a quello che si rende alla immagine della preziosa e vivificante croce, ai santi evangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di incenso e di lumi, com'era uso presso gli antichi. L'onore reso all'immagine, infatti, passa a colui che essa rappresenta; e chi adora l'immagine, adora la sostanza di chi in essa è riprodotto.

In tal modo si rafforza l'insegnamento dei nostri santi padri, ossia la tradizione della chiesa cattolica, che ha accolto il Vangelo da un confine all'altro della terra; in tal modo

siamo seguaci di Paolo, del divino collegio apostolico, e della santità dei padri, tenendoci stretti alle tradizioni che abbiamo ricevuto (6); così possiamo cantare alla chiesa gli inni trionfali dei profeti: *rallegrati molto, figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme; godi e gioisci, con tutto il cuore; il Signore ha tolto di mezzo a te le iniquità dei tuoi avversari, sei stata liberata dalle mani dei tuoi nemici. Dio, il tuo re, è in in mezzo a te; non sarai più oppressa dal male* (7), e la pace porrà in te la sua dimora in eterno.

Chi, perciò, oserà pensare o insegnare diversamente, o, conformemente agli empî eretici, o oserà impugnare le tradizioni ecclesiastiche, o inventare delle novità, o gettar via qualche cosa di ciò che è consacrato a Dio, nella chiesa, come il Vangelo, l'immagine della croce, immagini dipinte, o le sante reliquie dei martiri, o pensare con astuti raggiri di sovvertire qualcuna delle legittime tradizioni della chiesa cattolica; o anche di servirsi dei vasi sacri come di vasi comuni, o dei venerandi monasteri (come di luoghi profani), in questo caso, quelli che sono vescovi o chierici siano deposti, i monaci e i laici, vengano esclusi dalla comunione.

ANATEMI RIGUARDO ALLE SACRE IMMAGINI

- I. Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, possa esser limitato, secondo l'umanità, sia anatema.
- II. Se qualcuno rifiuta che i racconti evangelici siano rappresentati con disegni, sia anatema.
- III. Se qualcuno non saluta queste (immagini), (fatte) nel nome del Signore e dei suoi santi, sia anatema.
- IV. Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta che non scritta, sia anatema.

CANONI

I.

Bisogna osservare in tutto i sacri canoni.

Quelli che hanno avuto in sorte il sacerdozio, hanno il criterio costituito dalle testimonianze e dalle indicazioni delle prescrizioni canoniche. Noi le accettiamo con gioia, e cantiamo con Davide divinamente ispirato, dicendo a Dio: *Mi sono diletto dei tuoi comandamenti, come di ogni ricchezza* (8). *E hai emanato i tuoi comandamenti con giustizia in eterno; dammene l'intelligenza e vivrò* (9). Se, dunque, *la voce dei profeti ci comanda di osservare in eterno i comandamenti di Dio, e di vivere in essi* (10), è chiaro che essi devono rimanere intatti e stabili. Anche Mosè, infatti, che vide Dio, dice così: *In essi non vi è nulla da aggiungere e nulla da togliere* (11). E il divino apostolo, gloriandosi in essi, grida: *In essi gli angeli desiderano ardentemente di volgere lo sguardo* (12); e: *Se un angelo vi annunzia (qualche cosa) oltre quello che voi avete ricevuto, sia anatema* (13).

Convinti di ciò ne facciamo professione e ce ne ralleghiamo come uno si rallegra di abbondanti spoglie (14), gioiosamente accogliamo nel nostro cuore i divini canoni, e conserviamo integre e certe le loro prescrizioni, sia quelle emanate dai lodevolissimi apostoli, trombe dello Spirito, che quelle dei sei concili universali e dei concili locali, raccolti per esporre questi decreti, e dei nostri santi padri. Illuminati, infatti, da un solo e medesimo Spirito, stabilirono quanto era utile. Sicché quelli che essi hanno anatematizzato lo sono anche per noi; quelli deposti lo sono anche per noi; quelli giudicati degni di segregazione, lo sono anche per noi; quelli sottoposti a pene, lo sono anche per noi allo stesso modo. *Il vostro modo di vivere non sia amante del denaro, ma contentatevi di quanto avete* (15): così esclama con chiara voce il divino Paolo, colui che salì al terzo cielo e ascoltò parole ineffabili.

II.

Chi viene ordinato vescovo prometta di osservare i sacri canoni, altrimenti non deve essere ordinato.

Poiché cantando i salmi promettiamo a Dio: *Mediterò i tuoi comandamenti; non dimenticherò le tue parole* (16), è certamente salutare che ogni cristiano osservi tutto ciò; ma in modo particolare coloro che hanno conseguito la dignità sacerdotale. Stabiliamo, perciò, che chiunque sia promosso all'episcopato, debba conoscere a memoria il Salterio, sicché possa ammonire tutto il clero, che da lui dipende, a istruirsi allo stesso modo. Il metropolita indaghi diligentemente l'ordinando se egli legge volentieri, e non di corsa, ma con attenzione sia i sacri canoni e il santo Vangelo, sia il libro del divino apostolo, e tutta la sacra Scrittura; se si comporta secondo i divini precetti, e istruisce così il suo popolo. Le parole divine, ossia la vera conoscenza delle sacre Scritture, sono sostanza, infatti, del nostro sacerdozio, come afferma il grande Dionigi (17). Che se egli non fosse d'accordo, e non fosse disposto a comportarsi e ad insegnare così, non sia ordinato. Dice, infatti, Dio per mezzo dei profeti: *Tu hai respinto la scienza, io respingerò te, perché tu non sia mio sacerdote* (18).

III.

I principi non devono eleggere un vescovo

Ogni elezione di un vescovo, di un sacerdote, di un diacono, fatta dai principi secolari è invalida, secondo il canone: "Se un vescovo con l'appoggio dell'autorità secolare ha ottenuto una chiesa sia deposto e siano segregati tutti quelli che comunicano con lui" (19). Bisogna, infatti, che chi dev'essere promosso all'episcopato, sia eletto da vescovi, com'è stato stabilito dai santi padri di Nicea, nel canone: "E' sommamente conveniente che il vescovo sia eletto da tutti i vescovi della provincia; se ciò fosse difficile per una urgente necessità o per le distanze, almeno tre, raccoltisi nello stesso luogo, non senza che i vescovi assenti abbiano dato il loro parere per iscritto, facciano l'ordinazione. La conferma di quanto è stato compiuto è riservata, in ciascuna provincia, al metropolita" (20).

IV.

I vescovi si devono astenere da ogni baratto.

Il banditore della verità, il divino apostolo Paolo, stabilendo quasi una norma per i presbiteri di Efeso, o meglio, per tutto il clero, dice con estrema libertà: *io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né la veste di nessuno. Vi ho mostrato in ogni maniera che così, lavorando, bisogna aiutare i deboli, stimando più felice il dare* (21).

Anche noi, quindi, istruiti da lui, stabiliamo che in nessun modo per turpe lucro un vescovo *adducendo scuse ai suoi peccati* (22) possa chiedere oro, argento, o altra cosa, ai vescovi, ai chierici, o ai monaci che sono sotto di lui. Dice, infatti, l'apostolo: *Gli ingiusti non avranno in sorte il regno di Dio* (23) e: *I figli non devono accumulare per i genitori, sono piuttosto questi che devono metter da parte per i figli* (24).

Se, perciò, qualcuno, volendo denaro o qualsiasi altra cosa, o per innata passione allontanasse o escludesse qualcuno dei suoi chierici dal suo ministero, o chiudesse il tempio venerando, così che non potesse più tenersi in esso il divino servizio, spingendo la sua pazzia a cose insensate, poiché si mostra davvero insensato, sarà soggetto a pena analoga, *che ricadrà sul sito stesso capo* (25) poiché si rende trasgressore di un precetto di Dio e delle prescrizioni apostoliche. Comanda, infatti, anche Pietro, il principale tra gli apostoli: *Pascete il gregge di Dio, che è in mezzo a voi, non forzatamente, ma volentieri, conforme alla volontà di Dio, non per volgare desiderio di guadagno, ma con zelo, non come chi vuole signoreggiare il clero, ma trasformandosi in modelli del gregge, e quando apparirà il Pastore dei pastori, riceverete la corona di gloria che non marcisce* (26).

V.

Chi schernisce i chierici ordinati senza donativi sia punito.

Il peccato conduce alla morte (27) quando qualcuno, dopo aver peccato, non si corregge. Peggio ancora, se qualcuno si erge arrogantemente contro la pietà e la verità, amando mammona più dell'obbedienza a Dio, e non tenendo in nessun conto i suoi precetti canonici. In loro non abita il Signore Dio (28), a meno che, umiliati per il proprio errore, non si correggano: bisogna, infatti che essi si avvicinino maggiormente a Dio, e con cuore contrito gli chiedano la remissione di questo peccato e la sua indulgenza, piuttosto che vantarsi di donativi illeciti: *poiché Dio è vicino a quelli che sono contriti di cuore* (29).

Quelli dunque che si gloriano di essere stati ordinati per una chiesa per mezzo del denaro e pongono le loro speranze in questa loro prava consuetudine, che aliena da Dio e da ogni sacerdozio, e che, per di più, impudentemente e sfacciatamente hanno espressioni offensive contro chi per la propria vita virtuosa è stato scelto e costituito (nel sacerdozio) dallo Spirito santo senza denaro; quelli, dunque, che fanno ciò, prima siano posti all'ultimo gradino del loro ordine; se poi insistessero, siano assoggettati alle pene ecclesiastiche.

Se poi nell'ordinazione si venisse a sapere che qualcuno in passato avesse fatto ciò, si agisca secondo il canone apostolico, che dice: "Se un vescovo, un presbitero o un diacono, hanno ottenuto la loro dignità col denaro, siano deposti, loro e chi li ha ordinati, e siano in ogni modo privati della comunione, come Simon mago da me Pietro" (30). Ciò anche conformemente al secondo canone dei nostri santi padri di Calcedonia, che

dice: "Se un vescovo facesse una sacra ordinazione per denaro, e riducesse ad una vendita quella grazia che per sua natura non si può vendere, e consacrasse per denaro un vescovo, un corepiscopo, un presbitero, un diacono, o un qualsiasi altro membro del clero; o, sempre per denaro, nominasse un amministratore, o un pubblico difensore, o una guardia, o, insomma, uno qualsiasi del clero, per vile guadagno; chi, dunque, avrà realmente fatto ciò, metterà in serio pericolo il suo posto. Colui poi che è stato consacrato, non dovrà ricavare nessun utile da una consacrazione fatta per commercio e dalla sua promozione; sia considerato, invece, estraneo alla sua dignità e all'ufficio, che ha ottenuto col denaro. Se poi si venga a sapere che qualcuno ha fatto da mediatore in così vergognosi e illeciti guadagni, anche costui, se fosse un chierico decada dalla propria dignità, se fosse un laico o monaco, sia scomunicato" (31).

VI.

Che ogni anno si celebri il sinodo locale.

Vi è un canone che dice: "Due volte all'anno bisogna riunire i vescovi di ogni provincia per discutere i problemi" (32). Però per il disagio, o perché i vescovi che devono riunirsi sono sempre in difficoltà quando devono mettersi in cammino, i santi padri del sesto sinodo hanno stabilito che "assolutamente e senza scuse si tenessero almeno una volta all'anno, per riformare ciò che ne ha bisogno" (33). Questo canone lo riconfermiamo anche noi; se poi vi sarà qualche autorità (civile) che intenda impedire ciò, sia privata della comunione; e se un metropolita, senza necessità, né impedimenti, né plausibili motivi, trascurasse di mettere in pratica questa prescrizione, sia assoggettato alle pene canoniche.

Quando poi il Sinodo tratta le questioni riguardanti i sacri canoni e gli Evangelii, i vescovi riuniti devono avere la massima cura di osservare i divini e vivificanti comandamenti di Dio: *Nell'osservarli, infatti, è posta una grande ricompensa (34); perché il comandamento è una lucerna, e la legge una luce, e la correzione e la disciplina è la via della vita (35): il comandamento di Dio è luminoso e illumina gli occhi (36)*. Il metropolita non ha il diritto di esigere qualche cosa di quelle che un vescovo avesse portato con sé, sia essa un giumento o altro. Se sarà provato che l'ha fatto, restituirà quattro volte tanto.

VII.

Bisogna completare le nuove chiese, consacrate senza le reliquie dei santi.

Dice il divino apostolo Paolo: *I peccati di alcuni uomini si manifestano prima, quelli di altri dopo (37)*. Quindi ai peccati precedenti, seguiranno altri peccati. Per questo, all'empia eresia dei calunniatori dei cristiani, sono seguite altre empietà. Come infatti hanno tolto dalla chiesa la vista delle venerande immagini, così hanno abbandonato anche altre consuetudini, che bisogna ripristinare secondo la legislazione sia scritta, che solo tramandata.

Comandiamo che nelle chiese che sono state consacrate senza le reliquie dei santi martiri, venga fatta la deposizione delle reliquie, naturalmente con la consueta preghiera.

Da oggi in poi un vescovo che consacrasse una chiesa senza reliquie, sia deposto per aver trasgredito le tradizioni ecclesiastiche.

VIII.

Non bisogna accogliere gli Ebrei che non si convertono sinceramente.

Poiché quelli che appartengono alla religione ebraica, errando, credono di potersi far beffe di Cristo Dio, fingendo di vivere da cristiani, e invece lo negano, celebrando di nascosto i loro sabati e seguendo altre pratiche giudaiche, disponiamo che costoro non debbano essere ammessi né alla comunione, né alla preghiera, né in chiesa. Siano apertamente Ebrei, secondo la loro religione! Stabiliamo anche che non si devono battezzare i loro figli, e che essi non possono acquistare né possedere servi. Se qualcuno di loro però, si convertirà con fede e con cuore sincero, e crederà con tutto il suo cuore, abbandonando i loro costumi e le loro azioni affinché anche altri possano essere ripresi e corretti, egli e i suoi figli potranno essere accolti, battezzati e aiutati perché si astengano dalle superstizioni ebraiche; altrimenti non siano ammessi.

IX.

Non si nasconda alcun libro dell'eresia che calunnia i cristiani.

Tutti i giuochi da bambini, sciocchi baccanali e falsi scritti, composti contro le sacre immagini, devono essere consegnati all'episcopo di Costantinopoli, perché siano sequestrati con gli altri libri eretici. Se si scoprirà che qualcuno li avrà nascosti, sia deposto, se vescovo, sacerdote o diacono; se laico o monaco, sia anatematizzato.

X.

Un chierico non deve lasciare la propria Parrocchia per un'altra, all'insaputa del vescovo.

Poiché alcuni chierici, eludendo le disposizioni canoniche, lasciano la loro parrocchia e corrono ad altre, specie in questa imperiale città cara a Dio e stanno presso i potenti, officiando le loro cappelle, essi senza il permesso del loro vescovo e di quello di Costantinopoli non devono essere accolti in nessuna casa o chiesa. Se qualcuno farà ciò, qualora perseverasse, sia deposto.

Quelli che col consenso dei suddetti vescovi fanno ciò non possono però occuparsi di affari mondani o secolari, lo proibiscono i sacri canoni. E se qualcuno avesse accettato le funzioni di maggiordomo la smetta o sarà deposto. Molto meglio sarebbe che costui istruisse i fanciulli e i domestici, leggendo loro le sacre Scritture: per questo, infatti, è stato fatto sacerdote.

XI.

Negli episcopi e nei monasteri debbono esservi degli amministratori.

Obbligati ad osservare tutti i sacri canoni, dobbiamo conservare immutato anche quello per cui vi deve essere in ogni chiesa un amministratore. Se, quindi, ogni metropolita

costituisce questo economo nella sua chiesa, bene, altrimenti il vescovo di Costantinopoli ha il potere di imporre d'autorità a tale chiesa l'economo. Lo stesso possono fare i metropolitani nei riguardi dei vescovi loro sottoposti. La stessa norma deve essere osservata anche nei monasteri.

XII.

Il vescovo e l'abate non devono alienare i fondi della chiesa.

Se un vescovo o un abate dà una parte dei beni del vescovado o del monastero alle autorità o a qualche altra persona, la donazione è nulla, secondo il canone dei santi apostoli, che dice: "Il vescovo abbia cura di tutti i beni ecclesiastici, e li amministri come se Dio lo vedesse. Non gli è permesso appropriarsene o donare ai propri parenti le cose di Dio. Se essi sono poveri, provveda ad essi come poveri; ma non avvenga che, con la scusa di essi, venda i beni della chiesa" (38).

Se poi adducesse la scusa che la proprietà non dà alcun frutto, neppure in questo caso può darla ai signori temporali, ma solo a dei chierici o a dei contadini. Se poi il signore, con riprovevole astuzia comprasse la proprietà dal contadino o dal chierico, neppure così l'acquisto sarà valido e dovrà essere restituito al vescovado o al monastero. Il vescovo o l'abate che hanno operato in questo modo siano cacciati, hanno dissipato, infatti, quanto non avevano raccolto.

XIII.

Sono degni di condanna quelli che riducono i monasteri a comuni abitazioni.

Durante la calamità che ha colpito le nostre chiese a causa dei nostri peccati, alcuni episcopi e monasteri sono stati ridotti a comuni abitazioni di proprietà privata. Se i possessori credono di restituirle, perché siano riportate alla loro destinazione originaria, ottimamente!; in caso contrario, essi appartengono al clero, siano deposti; se sono monaci o laici, siano scomunicati: sono, infatti, già condannati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito santo; e siano destinati là *dove il verme non muore, e il fuoco non si spegne* (39), perché si oppongono alla voce del Signore: *Non trasformate la casa del Padre mio in un mercato* (40).

XIV.

Senza imposizione delle mani non si può leggere dall'ambone nelle liturgie.

L'ordine deve regnare nelle cose sacre e pertanto si osservino con diligenza i vari livelli del sacerdozio.

Dato che alcuni, che fin da bambini hanno ricevuto la tonsura clericale, senza altra ordinazione da parte del vescovo, leggono dall'ambone nelle adunanze liturgiche, contro i sacri canoni, ordiniamo che da questo momento ciò non sia più consentito, neppure ai monaci.

Tuttavia ciascun superiore di un monastero potrà creare un lettore nell'ambito del proprio monastero, se però egli stesso ha ricevuto l'imposizione dal vescovo ed è sicuramente prete. Ugualmente bisogna che i corepiscopi, secondo l'antica consuetudine, promuovano i lettori solo per comando del vescovo.

XV.

Un chierico non dev'essere addetto a due chiese.

D'ora in poi, un chierico non potrà essere addetto a due chiese: ciò, infatti, è proprio di chi desidera far commercio e turpe guadagno, ed è alieno dalle consuetudini ecclesiastiche. Abbiamo ascoltato, infatti, dalla stessa voce del Signore che *uno non può servire due padroni,- o odierà uno e amerà l'altro, ovvero sarà favorevole all'uno, disprezzando l'altro* (41). Quindi ognuno, conforme alla voce dell'apostolo: *in ciò a cui fu chiamato, in questo rimanga* (42), deve servire in una sola chiesa: quanto, infatti, nelle cose ecclesiastiche viene fatto per turpe guadagno è alieno da Dio. Per le necessità della vita, vi sono molte occupazioni: da queste, se uno vuole, si procuri ciò che è necessario alla vita. Dice, infatti, l'apostolo: *Alle mie necessità e a quelle di coloro che sono con me, hanno provveduto queste mani* (43).

Queste disposizioni valgono per questa città, che Dio ha in custodia. Per gli altri luoghi, considerata la penuria di soggetti, si sia più indulgenti.

XVI.

Un sacerdote non deve indossare vesti preziose.

I raffinati ornamenti del corpo sono estranei allo stato sacerdotale, perciò i vescovi e i chierici che si ornano con vesti lussuose e appariscenti, devono smetterla, altrimenti siano puniti. Ugualmente si dica di quelli che usano profumi.

Poiché la radice velenosa (44), lussureggiando ha contaminato la chiesa cattolica - intendiamo l'eresia di quelli che diffamano i cristiani - e quelli che l'hanno fatta propria non solo hanno in abominazione immagini dipinte, ma hanno rinunciato ad ogni segno di riverenza e detestano quelli che vogliono vivere religiosamente e piamente (e si avvera in essi ciò che è scritto: *La Pietà à abominazione per il peccatore*) (45); dunque, quelli che deridono chi indossa vesti semplici e sacre, siano puniti. Fin dai tempi antichi, i preti usarono vesti modeste e umili, perché tutto ciò che si usa non per necessità, ma per eleganza, non sfugge all'accusa di "frivolezza", come afferma Basilio Magno (46). Allora non si usava neppure una veste di seta variopinta, né si ornavano i bordi dei vestiti con aggiunte di vario colore, attenti a ciò che Dio stesso aveva detto: *quelli che sono vestiti mollemente, stanno nei Palazzi dei re* (47).

XVII.

Non deve costruire un oratorio chi non avesse i mezzi Per condurlo a termine.

Alcuni monaci, smaniosi di comandare e senza alcuna voglia di obbedire, lasciano i loro monasteri e cominciano a costruire degli oratori, senza avere i mezzi per condurli a

termine. Se qualcuno, quindi, tentasse di fare ciò, gli sia impedito dal vescovo del luogo; se però ha il necessario per terminare la costruzione, gli si lasci fare quanto ha in animo. La stessa norma vale per i laici e i chierici.

XVIII.

Le donne non dimorino negli episcopi o nei monasteri maschili.

Siate irreprensibili, anche con gli estranei, dice il divino apostolo (48). Che le donne dimorino negli episcopi o nei monasteri è causa di scandalo. Se perciò un vescovo o un abate hanno acquistato una serva o una libera per un qualsiasi servizio nell'episcopio o nel monastero, questi sia ripreso. Se persevera, sia deposto. Se poi le donne fossero nelle proprietà di campagna e il vescovo o l'abate volessero recarsi là, in quella circostanza non sia assolutamente permesso ad una donna di compiere il suo servizio presente il vescovo o l'abate, ma se ne stia in luogo appartato, finché se ne siano andati, perché non vi sia nulla da dire.

XIX.

Che le professioni dei sacerdoti, Monaci e monache debbano farsi senza doni.

Taluni rettori di chiese, anche alcuni che sono ritenuti pii, uomini e donne, dimenticando i comandamenti di Dio sono accecati dall'avidità al punto da ammettere sia al sacerdozio che allo stato di monaco per denaro. E quelli che hanno male incominciato, proseguono peggio, secondo l'espressione di Basilio Magno (49). Non si può servire Dio, infatti, per mezzo di mammona (50). Perciò se un vescovo o un abate o qualsiasi altro del ceto sacerdotale agisce così o cessa o sia deposto, in conformità del canone secondo del sacro concilio di Calcedonia. In caso poi che si tratti di una badessa sia cacciata dal monastero e sia relegata in un altro monastero, sottoposta ad altri. Così vengano trattati anche gli abati, che non sono sacerdoti.

Per ciò che i genitori danno come dote ai figli che entrano in monastero o per quanto essi portano, dichiarando di consacrarlo a Dio, stabiliamo che tali beni restino nel monastero, secondo la promessa fatta, sia che essi rimangano sia che se ne vadano, a meno che non vi sia colpa del superiore del monastero.

XX.

Non devono Più costituirsi monasteri doppi.

Stabiliamo che d'ora in poi non possano più fondarsi monasteri misti; ciò, infatti, si risolve per molti in scandalo e disorientamento. Se vi sono dei congiunti che intendono rinunciare insieme al mondo per la vita monastica, gli uomini devono andare in un monastero maschile, le donne in uno femminile, perché così piace a Dio.

I monasteri per uomini e donne esistenti, si attengano fedelmente alla regola del nostro santo padre Basilio (51), e si conformino alle sue disposizioni. Non vivano in uno stesso monastero monaci e monache, perché l'adulterio suole accompagnare la coabitazione. Il monaco e la monaca non abbiano possibilità parlarsi a tu per tu. Un monaco non dorma

presso il monastero delle monache, e non si trattenga a mangiare da solo con una monaca. E quando da parte maschile devono esser fatti pervenire alle monache i generi necessari alla vita, questi siano presi in consegna dalla badessa del monastero delle donne fuori della porta, alla presenza di una monaca anziana. Anche nel caso che un monaco volesse vedere una sua parente, parli con lei alla presenza della badessa, con poche e brevi parole, e subito si ritiri.

XXI.

I monaci non devono lasciare i propri monasteri per recarsi in altri.

Un monaco o una monaca non devono lasciare il proprio monastero per recarsi in un altro. Se ciò avvenisse si deve ospitarli, ma non accoglierli stabilmente, senza il consenso del loro superiore.

XXII.

I monaci, se mangiano con donne, lo facciano con riconoscenza (a Dio), con moderazione e con cautela.

E' gran cosa offrire tutto a Dio e non servire ai propri desideri. *Sia, infatti, che mangiate, sia che beviate*, dice il divino apostolo, *fate ogni cosa a gloria di Dio* (52). Cristo, nostro Dio, ci ha comandato nei suoi Evangelii di recidere gli inizi dei peccati: non solo ha proibito l'adulterio, ma ha condannato anche il moto del pensiero che tende all'adulterio. Dice, infatti, il Signore: *Chi guarda una donna desiderandola, nel suo cuore ha già commesso adulterio con essa* (53).

Ammaestrati da ciò, dobbiamo purificare i nostri pensieri: *poiché se tutto è lecito, non tutto però è conveniente* (54), come insegna la voce dell'Apostolo. E' necessario, che ognuno mangi per vivere. Quelli che vivono nel matrimonio, hanno figli, e sono laici vivono insieme tra uomini e donne senza dare adito a critiche. Basta che ringrazino chi dà loro il cibo e non con spettacoli teatrali, con canti satanici, con chitarre e movimenti flessuosi delle membra degni di meretrici; questi saranno colpiti dalla maledizione del profeta: *Guai a quelli che bevono il vino con suoni e canti, e non badano alle opere del Signore, né comprendono le opere delle sue mani* (55). Se tra i cristiani vi è chi si comporta così, si corregga, altrimenti siano applicate loro le norme tradizionali.

Quelli, invece, che conducono una vita modesta e solitaria, perché hanno promesso al Signore di prendere su di sé un giogo singolare, questi se ne stiano fermi e in silenzio (56). Ma neppure a coloro che hanno scelto la vita ecclesiastica, è assolutamente lecito mangiare da soli con le donne; a meno che non sia presente qualcuno, pio e timorato di Dio, o qualche donna, di modo che lo stesso mangiare giovi al progresso spirituale. Identica norma si osservi con i parenti. Se però capita che in viaggio un monaco o un chierico non abbiano portato il necessario e, quindi deve alloggiare in un albergo o in casa di qualcuno, costui è libero di farlo, perché spinto dalla necessità.

Note

- (1) Ef 5, 27
- (2) Mt 28, 20
- (3) Cfr. Gv 17, 20
- (4) Ger 12, 10
- (5) Ez 22, 26
- (6) Cfr II Ts 2, 15
- (7) Sof 3, 14-15
- (8) Sal 118, 14
- (9) Sal 118, 138 e 144
- (10) Sal 118, 88
- (11) Dt 12, 32
- (12) I Pt 1, 12
- (13) Gal 1, 9
- (14) Cfr Sal 118, 162
- (15) II Cor 12, 2-3
- (16) Sal 118, 16
- (17) DIONIGI AEROPAGITA, *hierarchia coelestis*, 1, 4 (PG 3, 389)
- (18) Os 4, 6
- (19) *Canoni degli apostoli*, 30
- (20) Concilio di Nicea, c. 4
- (21) At 20, 33 e 35
- (22) Sal 140, 4
- (23) I Cor 6, 9
- (24) II Cor 12,14
- (25) Sal 7, 17
- (26) I Pt 5, 2-4
- (27) Cfr I Gv 5, 16-17
- (28) Cfr Nm 16,3
- (29) Sal 33,19
- (30) *Canoni degli apostoli*, 29
- (31) Concilio di Calcedonia c. 2
- (32) Concilio di Nicea, c. 5; Concilio di Calcedonia, c. 19
- (33) In realtà si tratta del C. 8 del concilio quinisesto o Trullano (692)
- (34) Sal 18, 12
- (35) Pr 6, 23
- (36) Sal 18, 9
- (37) I Tm 5, 24
- (38) *Canoni degli apostoli*, 38
- (39) Mc 9, 47
- (40) Gv 2, 16
- (41) Mt 6, 24
- (42) I Cor 7, 20
- (43) At 20, 34
- (44) Cfr Dt 29, 17; Eb 12, 15
- (45) Sir 1, 32
- (46) *reg. fus.*22 (PG 31, 977)
- (47) Mt 11, 8.
- (48) Cfr I cor 10, 32; col 4,5; I Ts 4, 12.
- (49) *De ieiunio hominis*, II (PG 31,192)
- (50) Cfr Mt 6, 24
- (51) *Reg. fus.*, 33 (PG31,997)
- (52) I Cor 10, 31
- (53) Mt 5, 28
- (54) I cor 6, 12; 10, 23
- (55) Is 5, 11-12
- (56) Cfr. Lam 3, 27-28